

Comune di SANGUINETTO (VR)



TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI VERSAMENTO 1ª RATA 2014

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

ENTRO IL 16 GIUGNO 2014

SI INFORMA CHE

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta unica comunale (IUC) – componente TASI – dovuta per l'anno d'imposta 2014.

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Il calcolo dell'imposta "TASI" per la RATA DI ACCONTO SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI e relative pertinenze, dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 28/04/2014 nella misura del: 1,9 per mille.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica un'aliquota comunque non superiore allo 0,1%. La TASI non si applica ai terreni agricoli.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato **in 2 rate (prima rata, 50 % entro il 16 Giugno 2014 – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 Dicembre 2014).**

Il calcolo dell'imposta "TASI" per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote, stabilite dal Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 28/04/2014:

1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di Euro 30,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni residente e dimorante abitualmente nell'abitazione	1,9 ‰
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 ‰
3	Immobili di categoria catastale D (escluso D/5-D/2)	0,9 ‰
4	Aree edificabili	azzerata
5	Altre abitazioni (qualunque immobile di categoria catastale A, che non costituisce, né risulta assimilato all'abitazione principale).	azzerata
6	Tutti gli altri immobili non inclusi nelle soprastanti classificazioni	azzerata

DETRAZIONI E RIPARTIZIONE TRIBUTO

- **Detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni residente e dimorante abitualmente nell'abitazione** principale del soggetto passivo (importo totale annuo, da rapportare ai mesi e quote dovute del tributo TASI, in rapporto al totale complessivo);
- **Nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI**, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

CALCOLO

La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE Es. categoria A/2, classe 2, rendita catastale 456,00 € $456,00 \times 1,05 = 478,80$ € rendita rivalutata $478,80 \times 160 =$ 76.608,00 € Imponibile TASI $76.608,00 \text{ €} \times 1,9\%$ (o altra aliquota) = 145,56 € TASI ANNUA	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SANGUINETTO: **H944**

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili	3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

È disponibile sul sito internet comunale (all'indirizzo **www.comune.sanguinetto.vr.it**) un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta per l'anno 2014. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line.

Ai contribuenti possessore di abitazione principale di residenza, viene inviato dal Comune (entro fine maggio 2014) apposito avviso con la scheda ed il calcolo proposto per il tributo TASI 2014 relativo all'abitazione principale e relative pertinenze, nonché i modelli F24 già compilati per il versamento dell'acconto e saldo. Chi non l'avesse ricevuto, oppure rilevasse dati errati o incompleti, può rivolgersi all'Ufficio Tributi (**esclusivamente nelle giornate di mercoledì**) per ottenere la sistemazione dei dati ed il ricalcolo esatto di quanto dovuto, nonché la stampa corretta dei modelli F24 da utilizzare per il versamento. Per agevolare tale sistemazione e ricalcolo, si invita a presentare all'Ufficio apposita documentazione riguardante gli immobili posseduti o detenuti, qualora non sia già stata trasmessa o disponibile presso l'Ufficio Tributi (es. per variazioni intervenute e non ancora dichiarate con apposita denuncia di variazione).

Si ricorda che entro il 16 Dicembre 2014 dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base della aliquota definitivamente stabilita dal Comune, per gli importi dovuti per l'intero anno, al netto degli acconti versati. Tuttavia il contribuente può effettuare entrambi i versamenti dovuti (acconto e saldo) entro il 16 giugno 2014. Eventuali ritardi dovranno essere regolarizzati mediante ravvedimento operoso (salvo proroghe stabilite per legge, di cui sarà dato avviso sul sito internet del Comune).

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: LUN-MER-VEN dalle 10,00 alle 12,30 e MER dalle 15,30 alle 17,30